Conto corrente con la posta

Anno 83º — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 8; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1941-XIX, n. 1406.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, con la seguente modificazione:

All'art. 1 del decreto, le parole: « e di collocare », sono sostituite dalle altre: « anche ai fini del collocamento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TERUZZI — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1407.
Obbligo della preventiva consultazione del P.N.F. per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le nomine, le cariche e gli incarichi di pubblico interesse o di portata politica, è prescritta la preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo precedente si intendono di pubblico interesse o di portata politica:

1) le nomine dei podestà e dei componenti le Consulte comunali, dei presidi e dei rettori delle Provincie;

2) le nomine dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione e dei direttori generali degli Enti parastatali comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi di carattere continuativo;

3) le nomine dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione e dei direttori generali delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al n. 2, o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

4) le nomine dei presidenti e degli altri dirigenti delle Associazioni sindacali di qualsiasi grado e loro istituti collaterali;

5) le nomine dei presidenti delle Istituzioni di assistenza e di beneficenza;

6) gli incarichi temporanei per l'esercizio delle funzioni relative alle cariche indicate nei numeri precedenti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano alle nomine od alle promozioni previste nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1408.
Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti ed aziende.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando la rappresentanza, la consulenza e qualsiasi altra forma di ingerenza dello Stato nel funzionamento o nella gestione di società, istituti, aziende o enti in genere, privati o pubblici, di qualsiasi natura o denominazione, è esercitata mediante uno o più incaricati che siano dipendenti dallo Stato, questi assumono la qualifica di delegati governativi.

Art. 2.

I delegati governativi non partecipano alla direzione o all'amministrazione delle società, istituti od enti di cui all'articolo precedente.

Essi hanno il compito essenziale di vigilare perchè le finalità istituzionali dei singoli enti siano efficacemente perseguite.

I delegati governativi assistono alle riunioni dei consigli, comitati ed organi analoghi e hanno diritto di prendere conoscenza di tutto quanto si attiene al funzionamento degli enti presso i quali sono destinati e all'andamento delle relative gestioni.

Hanno altresì diritto di chiedere che non siano adottate o che vengano sospese determinate deliberazioni degli organi amministrativi, in attesa di superiori disposizioni.

Art. 3.

È fatto divieto agli enti, di cui all'art. 1, di corrispondere, sotto qualsiasi denominazione o titolo, alcun diretto compenso ai delegati governativi.

Gli stessi enti verseranno gli emolumenti eventualmente assegnati ai delegati governativi, alle amministrazioni dalle quali detti delegati dipendono.

Con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed il Ministro per le finanze, saranno determinate le modalità:

a) per l'assegnazione da parte delle singole amministrazioni, sull'importo degli emolumenti riscossi, di una quota a favore dei delegati governativi a titolo di rimborso spese e di rappresentanza;

b) per la destinazione delle somme residue al bilancio dello Stato ai fini della concessione di trattamenti assistenziali al personale dipendente dallo Stato, con particolare riguardo alle condizioni di famiglia e demografiche.

Agli effetti della precedente lettera *b*) e in relazione ai versamenti al bilancio dell'entrata, sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze, agli stanziamenti occorrenti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'incarico di delegato governativo è conferito con decreto del Ministro da cui l'ente dipende o è controllato, in base a criteri di massima da stabilirsi d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche:

a) ai funzionari del Partito Nazionale Fascista e delle organizzazioni dipendenti in quanto siano chiamati, ai sensi degli ordinamenti in vigore, ad esplicare funzioni analoghe nell'interesse del Partito presso gli enti di cui all'art. 1;

b) ai dipendenti delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle organizzazioni sindacali, comandati presso i predetti enti nell'interesse e a tutela delle rispettive amministrazioni o categorie.

I funzionari di cui al comma che precede, assumono la denominazione di delegati del Partito Nazionale Fascista o dell'ente da essi rappresentato, e sono nominati con provvedimenti, rispettivamente, del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del capo dell'amministrazione da cui dipendono.

Art. 6.

Gli emolumenti comunque destinati ai delegati indicati nel precedente art. 5 saranno versati all'Amministrazione del Partito Nazionale Fascista o agli altri enti che essi rappresentano, per la devoluzione ai funzionari interessati e all'altro personale dipendente secondo i criteri di cui all'art. 3.

Art. 7.

Nei riguardi dei dipendenti dallo Stato o dagli enti di cui al precedente art. 5, chiamati a far parte di consigli, comitati, ed organi analoghi:

a) presso le Amministrazioni dello Stato con ordinamenti autonomi;

b) presso enti e istituti costituiti con particolare ordinamento per finalità di diretto interesse dello Stato, la presente legge è applicabile limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 6 concernenti le modalità di corresponsione e devoluzione degli emolumenti ferme restando le qualifiche e le attribuzioni previste dagli ordinamenti predetti.

Art. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per gli incarichi di sindaco, revisore od altri analoghi, comunque denominati.

Gli emolumenti destinati ai funzionari che disimpegnano gli incarichi medesimi, sono però versati dagli enti alle amministrazioni dalle quali i funzionari stessi dipendono ed assegnati nei modi previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.

Art. 9.

Con Regio decreto su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, saranno emanate ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative di attuazione e di coordinamento, con facoltà, all'uopo, di apportare modificazioni anche a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti e di convenzioni.

Art. 10.

Sino a quando non sarà provveduto alla nomina dei delegati previsti dagli articoli 1 e 5, i funzionari che attualmente partecipano all'amministrazione degli enti indicati all'art. 1 in qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza, consulenti o a qualsiasi altro titolo analogo, continuano ad esercitare le funzioni loro demandate.

I relativi emolumenti saranno versati alle singole amministrazioni direttamente dagli enti dai quali sono corrisposti ed erogati secondo le modalità stabilite negli articoli 3 e 6 della presente legge.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici compatibilità contrarie alla presente legge.

Le incompatibilità derivanti dalla presente legge non si applicano nei riguardi degli insegnanti delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

La presente legge entra in vigore col primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1409.

Norme per la proroga, fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, delle concessioni definitive di pubblici servizi automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Tutte le concessioni definitive di pubbliche linee automobilistiche scadute e per il cui rinnovo non sia ancora intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quelle altre che verranno a scadere dopo la pubblicazione della presente legge potranno essere prorogate dal Ministero delle comunicazioni — in deroga all'art. 2 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822 — fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, alle condizioni sostanzialmente uguali a quelle contenute nei precedenti atti di concessione.

La proroga avrà inizio dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1410.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1411.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi, contessa Lavinia nata Morosini, è conferita, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire 60.000 annue a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e finchè perduri lo stato di vedovanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1412.

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 23 marzo 1941-XIX, i redditi delle imprese nazionali di pesca e piscicoltura sono esenti dall'imposta di ric-

chezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 60 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 24.000 e del 70 per cento per le aziende con redditi fino al predetto limite di lire 24.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1413.

Risoluzione della concessione della ferrovia Umbertide-San Sepolcro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 29 luglio 1941-XIX, stipulata tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la risoluzione della concessione della ferrovia Umbertide-San Sepolcro.

Art. 2.

Per la esecuzione della suddetta convenzione è autorizzata la spesa di lire dieci milioni.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1414.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici, di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici, di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1415.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1416.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, concernente integrazione dell'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1417.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 maggio 1941-XIX, n. 431; 15 maggio 1941-XIX, nn. 471 e 498; 19 maggio 1941-XIX, n. 510 e 21 giugno 1941-XIX, n. 566;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero delle finanze	L.	194.500.000
Ministero degli affari esteri . .	»	16.000.000
Ministero dell'interno	»	128.000.000
Ministero delle comunicazioni .	»	13.500.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	4.500.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'interno, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 413-*octies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore del Partito Nazionale Fascista per occorrenze relative a funzioni di interesse pubblico e di carattere sociale connesse allo stato di guerra .	L.	60.000.000
Cap. n. 420-*bis*. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	»	10.000.000
Cap. 429-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia dipendenti dallo stato di guerra	»	74.500.000
Cap. n. 509-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da anticipare all'Istituto per i cambi con l'estero per l'attuazione di provvedimenti intesi ad agevolare l'approvvigionamento alimentare della Grecia	»	50.000.000
	L.	194.500.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 101-IV. — Somma da erogare per occorrenze relative all'amministrazione civile delle isole Jonie .	L.	5.000.000
Cap. n. 101-V (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per le isole Cicladi e Sporadi »). — Somma da erogare per le occorrenze relative all'amministrazione civile delle isole Cicladi e Sporadi	»	5.000.000
Cap. n. 122 (aggiunto - in conto competenza). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero dei militari alle armi . . .	»	6.000.000
	L.	16.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 105-*ter*. — Somma da erogare a favore degli enti comunali di assistenza per prestazioni straordinarie dipendenti dallo stato di guerra	L.	100.000.000
Cap. n. 105-*octies*. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi	»	8.000.000
Cap. n. 138 (aggiunto - in conto competenza). — Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra, ecc.	»	20.000.000
	L.	128.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 81-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	L.	12.000.000
Cap. n. 81-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	1.500.000
	L.	13.500.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 156 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale dipendenti dallo stato di guerra, ecc.	L.	4.500.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	L.	8.000.000

Spesa:

Cap. n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	L.	8.000.000

Art. 4.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 8.000.000 per ostruzioni retali nei porti del Regno, da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

È autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottosegnati Ministeri:

Ministero delle finanze:

L. 300.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese;

Ministero degli affari esteri:

L. 50.000.000 per occorrenze relative ai servizi civili nel territorio del Montenegro;

Ministero dell'interno:

L. 3.000.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

L. 30.000.000 per il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi alimentari e industriali;

L. 150.000.000 per lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa;

Ministero delle comunicazioni:

L. 120.000.000 per la gestione del naviglio noleggiato o requisito;

Ministero delle corporazioni:

L. 12.000.000 da erogare secondo le modalità che verranno stabilite con decreti del Ministro per le corporazioni d'intesa con il Ministro per le finanze, a copertura di eccezionali oneri, direttamente connessi con l'attuale stato di guerra, relativi all'approvvigionamento dall'estero di materie prime e prodotti.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è elevato per le spese concernenti il Governo della Dalmazia a lire 500.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1418.

Determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, sulla istituzione della provincia di Littoria ed il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 297, sulla istituzione della provincia di Asti;

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che modifica la denominazione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa in Consigli provinciali delle Corporazioni;

Visti i Regi decreti che autorizzano le cessate Camere di commercio e industria del Regno assorbite dai Consigli provinciali delle Corporazioni ad applicare l'imposta camerale entro i limiti previsti nei rispettivi Regi decreti;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla revisione di detti limiti, onde armonizzarli colle attuali necessità dei Consigli provinciali delle Corporazioni é di provvedere alla determinazione dei limiti stessi per i Consigli istituiti a seguito della costituzione delle nuove circoscrizioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 297;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dell'imposta che i Consigli provinciali delle Corporazioni appresso indicati sono autorizzati ad applicare a norma dell'art. 52, lettera *c*) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, viene stabilita entro il limite della aliquota massima percentuale a fianco di ciascuno di essi indicato:

Consiglio provinciale delle corporazioni di Agrigento L. 2,20 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Alessandria L. 0,75 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Aosta L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Apuania L. 2 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Aquila L. 2,25 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Arezzo L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ascoli Piceno L. 1,75 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Asti L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Avellino L. 2 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari L. 2 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Belluno L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Benevento L. 2,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo L. 1,10 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna L. 1 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano L. 1 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia L. 1 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Brindisi L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cagliari L. 1,75 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Caltanissetta L. 2,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Campobasso L. 2 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania L. 1,65 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Catanzaro L. 1,75 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Chieti L. 2,25 %

Consiglio provinciale delle corporazioni di Como L. 0,75 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cosenza L. 1,70 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona L. 1,25 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cuneo L. 1 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Enna L. 2,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara L. 1,30 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze L. 1,50 %;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Forlì L. 1,30 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Frosinone L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova L. 0,70 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Gorizia L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Grosseto L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Imperia L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Lecce L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Littoria L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Macerata L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova L. 0,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Matera L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina L. 1,80 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano L. 0,45 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena L. 0,90 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Novara L. 0,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Nuoro L. 2,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Padova L. 0,80 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Parma L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Perugia L. 1,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro L. 2,20 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pescara L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Piacenza L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa L. 1,20 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pistoia L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola L. 1,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Potenza L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Ragusa L. 2,15 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Ravenna L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Calabria L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia L. 1,25 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Rieti L. 1,80 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma L. 0,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo L. 1,25 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Salerno L. 1,75 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Sassari L. 2,20 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Savona L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Siena L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Siracusa L. 2,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Sondrio L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di La Spezia L. 1,25 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Taranto L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Teramo L. 2,25 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Terni L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino L. 0,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Trapani L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso L. 1,30 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste L. 1,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Udine L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Varese L. 0,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia L. 0,875 %.
Consiglio provinciale delle corporazioni di Vercelli L. 0,50 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Verona L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Vicenza L. 1 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Viterbo L. 2 %;
Consiglio provinciale delle corporazioni di Zara L. 2 %.

Art. 2.

Sono esenti dal tributo di cui all'articolo precedente i redditi non superiori a L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cervaro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 luglio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cervaro » intestato, nel catasto del comune di Foggia a Gentile Elena fu Vincenzo, partita 415, foglio di mappa 182, particella 15; foglio 195, particelle 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 *b*, 21 e 9, per la superficie complessiva di Ha. 240.52.45 e con l'imponibile di L. 16.670,50.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Beatrice Caprile; ad est, con proprietà del comune di Foggia; a sud, con fondo dell'Istituto Principe di Napoli e beni di Matteo Diurno e Raffaele delli Noci; ad ovest, con proprietà Arbore, D'Avalos ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cervaro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 600.000 (seicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 156.

(5094)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del motoveliero Vincenzo Onorato e del piroscafo Quadrifoglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Vincenzo Onorato*: dalle ore 14 del 27 aprile 1941;

Piroscafo *Quadrifoglio*: dalle ore 12 del 1° agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 239.

(5123)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio Delfino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Delfino*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 20 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 237.

(5121)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 settembre 1941-XX.
Costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, del Comitato tecnico intercorporativo dell'alcole.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, mediante un apposito Comitato tecnico intercorporativo, alla disciplina della produzione e del consumo dell'alcole di prima e seconda categoria;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo dell'alcole.

Esso ha i seguenti compiti:

1) fissare i piani di produzione e consumo dell'alcole di prima e seconda categoria;

2) promuovere le ricerche e gli studi per la selezione delle piante alcoligene.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per le corporazioni e in sua sostituzione da un Sottosegretario di Stato da lui designato. Ne fanno parte di diritto:

Il vice presidente della Corporazione ortoflorofrutticoltura;

Il vice presidente della Corporazione combustibili liquidi e carburanti;

Il vice presidente della Corporazione della chimica;

Il vice presidente della Corporazione del legno;

Il segretario generale delle Corporazioni.

Art. 3.

Il Comitato è altresì composto dai seguenti membri:

Consigliere nazionale Benvenuto Pelà, membro in rappresentanza della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Consigliere nazionale dott. Antonio Agodi, membro in rappresentanza della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Prof. Luigi Perdisa, membro in rappresentanza della Corporazione dello ortoflorofrutticoltura;

Consigliere nazionale gr. uff. Emilio Arlotti, membro in rappresentanza della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Consigliere nazionale Dante Fornaciari, membro in rappresentanza della Corporazione vitivinicola e olearia;

Consigliere nazionale Renzo Morigi, membro in rappresentanza della Corporazione vitivinicola e olearia;

Consigliere nazion. Giovanni Viola, membro in rappresentanza della Corporazione vitivinicola e olearia;

Prof. Achille Mango, esperto;

Consigliere nazionale Giovanni Salvagnini, membro in rappresentanza della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti;

Consigliere nazionale Ilario Montesi, membro in rappresentanza della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti;

Consigliere nazionale Piergiovanni Garoglio, membro in rappresentanza della Corporazione dei combustibili liquidi e camburanti;

Ampelio Pattini, membro in rappresentanza della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti;

Dott. ing. Corrado Vittori, membro in rappresentanza della Corporazione della chimica;

Dott. Piero Saronio, membro in rappresentanza della Corporazione della chimica;

Dott. Luigi Contu, membro in rappresentanza della Corporazione della chimica;

Ing. Mario Marabini, membro in rappresentanza della Corporazione della chimica;

Consigliere nazionale Enrico Brenna, membro in rappresentanza della Corporazione del legno;

Comm. dott. Antonio Padellaro, membro in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Comm. dott. Enrico Lubrano, membro in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Comm. dott. Mariano Alinei, membro in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Comm. dott. Amedeo Apicella, membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Comm. prof. Guido De Marzi, membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Tenente colonnello artiglieria Vittorio Cambria, membro in rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di far partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nelle materie in discussione.

Art. 5.

Al Comitato sono addetti in qualità di segretari il dott. Li Causi Angelo e il dott. Fenu Giorgio.

Art. 6.

Il Comitato tecnico intercorporativo dello zucchero e dell'alcole di prima categoria costituito con decreto del DUCE del 5 aprile 1941-XIX, è soppresso.

Roma, addì 26 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(5125)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1941-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XXIII Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Fiera di Milano;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVIII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali, di utilità e ornamentali, che figurano nella XXIII Fiera campionaria internazionale che si terrà a Milano dall'11 al 27 aprile 1942-XX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 22 dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XLVI Fiera di Verona (Fiera dell'agricoltura e dei cavalli) che si terrà a Verona dall'8 al 16 marzo 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali, che figureranno nella Fiera di Verona (Fiera dell'agricoltura e dei cavalli), che si terrà a Verona dall'8 al 16 marzo 1942-XX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(5110)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 22 dicembre 1941-XX è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'autorità in materia di generi alimentari di prima necessità.

(5126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18310, del 19 novembre 1941-XX, il signor Alhaique Carlo fu Gino e di Schioppa Bianca, nato a Napoli il 25 luglio 1911, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Alhaique » con quello « Schioppa » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie De Freitas Lidia e alle figlie Biancamaria e Laura, nate a Barce, rispettivamente, il 1° novembre 1934 e il 17 aprile 1939.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5114)

Con decreto del Ministero dell'interno, n. 18310-*bis*, del 19 novembre 1941-XX, il sig. Alhaique Diego fu Gino e di Schioppa Bianca, nato a Roma, il 20 novembre 1919, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Alhaique » con quello « Schioppa » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5115)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROMA

A) COSTITUZIONI

1436. *Bondì Dora fu Michele.* — Registro ditte n. 113.908. Sede: Roma, via Emanuele Filiberto, 24 — Forma giuridica: individuale. Commercio drapperie e confezioni. Proprietaria: Bondì Dora fu Michele, Roma, via Dandolo, 19. (Denuncia presentata in data 15 luglio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1437. *Mieli Mosè fu Davide.* — Registro ditte n. 30.750. Sede: Roma, piazza del Paradiso (mercato). — Forma giuridica: individuale. Commercio ferrovecchio. Proprietario: Mieli Mosè fu Davide, Roma, via del Pellegrino, 46. (Denuncia presentata in data 18 agosto 1941-XIX, a' sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

B) MODIFICAZIONI

1278. *Terracina David di Sabato.* — Registro ditte n. 102.543. Sede: Roma, piazza Cancelleria (mercato). — Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Terracina David di Sabato, Roma, via Marmorata, 169. (Con sentenza del Regio Tribunale di Roma 17 luglio 1941-XIX la data di cessazione dei pagamenti della società di fatto Terracina e Di Veroli è stata retrodatata al 1° agosto 1940-XVIII).

1209. *Spizzichino Giuseppe fu Angelo.* — Registro ditte n. 4.896. Sede: Roma, via Ezio, 21. — Forma giuridica: individuale. Commercio ferrovecchio, stracci e noleggio carrettini. Proprietario: Spizzichino Giuseppe fu Angelo, Roma, via Ezio, 21. (Cessazione della compravendita di ferro vecchio e stracci in data 30 giugno 1941-XIX).

1292. *Terracina Giuditta di Sabato.* — Registro ditte numero 103.545. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele (mercato). — Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Terracina Giuditta di Sabato, Roma, via del Tempio, 4. (E' stato dichiarato il piccolo fallimento con sentenza del Regio Tribunale di Roma del 10 maggio 1941-XIX).

1408. *Fernando ed Aldo F.lli Piperno.* — Registro ditte n. 107.896. Sede: Roma, via Aracoeli, 44, vendita ingrosso tessuti; Roma, corso Vittorio Emanuele, 136-140, vendita al minuto tessuti e maglieria. — Forma giuridica: società di fatto. Soci: 1) Piperno Fernando fu Abramo, 2) Piperno Aldo fu Abramo, entrambi domiciliati in Roma, largo Arenula, 26. (Chiusura dell'esercizio sito in Roma, via Aracoeli, 44, in data 22 agosto 1941-XIX).

C) CESSAZIONI

9. *Impresa Edoardo e Vittorio Almagià.* — Registro ditte n. 81.777. Sede: Roma, via in Lucina, 17. — Forma giuridica: individuale. Industria assunzione lavori marittimi. Proprietario: Ing. Almagià Edoardo fu Roberto, Roma, via Paisiello, 24. (Il proprietario è stato discriminato con decreto del Ministero dell'interno n. 2036-1766 in data 22 giugno 1940-XVIII).

40. *Anav Dario fu Sabatino.* — Registro ditte n. 71.217. Sede: Roma, via Basento, 3-*a* — Forma giuridica: individuale. Commercio noleggio carrettini a mano. Proprietario: Anav Dario fu Sabatino, Roma, via S. Elmo, 2. (Cessata in data 2 luglio 1941-XIX).

68. *Anticoli Angelo di Pacifico.* — Registro ditte n. 32.934. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele (mercato) — Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Anticoli Angelo di Pacifico, Roma, via della Lungaretta, 97. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

97. *Aranowicz Max fu Kalma.* — Registro ditte n. 88.024. Sede: Roma, via Merulana, 257 — Forma giuridica: individuale. Commercio ottico. Proprietario: Aranowicz Max fu Kalma, Roma, via E. Rolli, 30. (Cessione alla ditta S.A.F.F.O. in data 22 ottobre 1940-XVIII).

154. *Bonfiglioli Gastone fu Vittorio.* — Registro ditte numero 69.627. Sede: Roma, viale Glorioso, 14 — Forma giuridica: individuale. Commercio materiali da costruzione. Proprietario: Bonfiglioli Gastone fu Vittorio, Roma, viale Glorioso, 14. (Il titolare è stato discriminato con decreto del Ministero dell'interno n. 2137-4583 del 4 luglio 1940-XVIII).

260. *Dell'Ariccia Costanza fu Rubino.* — Registro ditte numero 2.840. Sede: Roma, via Salaria, 20-22 — Forma giuridica: individuale. Commercio ferramenta: Proprietaria: Dell'Ariccia Costanza fu Rubino, Roma, via Salaria, 44. Gestore: Dell'Ariccia Samuele fu Mosè. (L'azienda in seguito alla morte della proprietaria è passata ai figli Mosè e Settimio Dell'Ariccia in data 14 luglio 1941-XIX).

331. *Di Capua Sabatino fu Alessandro.* — Registro ditte n. 601. Sede: Albano Laziale, corso Vittorio Emanuele, 84 — Forma giuridica: individuale. Commercio generi alimentari all'ingrosso. Proprietario: Di Capua Sabatino fu Alessandro, Roma, via Torino, 41. (Cessione dell'azienda ad Ettorre Giuseppe in data 1° agosto 1941-XIX).

341. *Di Castro Angelo fu Aron.* — Registro ditte n. 31.198. Sede: Roma, via Natale del Grande, 45 — Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). (Cessata in data 14 agosto 1940-XIX).

409. *Di Nepi Isacco fu Leone.* — Registro ditte n. 102.658. Sede: Roma, piazza Cancelleria (mercato) — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Di Nepi Isacco fu Leone, Roma, vicolo Costaguti, 22. (Cessata in data 5 giugno 1941-XIX).

436. *Di Porto Angelo fu Vitale.* — Registro ditte n. 102.385. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 1-B — Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline mosaici (ambulante). (Cessata il 23 luglio 1941-XIX).

524. *Di Segni Rubino di Giovanni.* — Registro ditte n. 97.778. Sede: Roma, via dei Cerchi, 19 — Forma giuridica: individuale. Commercio pezzi di ricambio per auto, copertoni ed auto da demolire. Proprietario: Di Segni Rubino di Giovanni, Roma, via Portico d'Ottavia, 13. (Cessazione in data 10 settembre 1941-XIX).

604. *Farmacia Centrale Di Gioacchino.* — Registro ditte n. 71.052. Sede: Roma, via Cola di Rienzo, 124 — Forma giuridica: società collettiva. Esercizio farmacia e profumeria. Soci: 1) Di Gioacchino Ugo fu Abramo; 2) Di Gioacchino Massimo di Ugo, residenti in Roma, via Carlo Poma, 4. (Trasformata in società anonima in data 31 luglio 1941-XIX con la stessa denominazione sociale e con amministratore unico il dott. Ugo Di Gioacchino).

614. *Falucci Sabato Amadio fu Angelo.* — Registro ditte n. 6.991. Sede: Roma, Lungotevere Sanzio, 2 — Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline e mosaici (ambulante). (Cessata in data 22 luglio 1941-XIX).

625. *Finzi Stella in Pacifici fu Sabato.* — Registro ditte n 69.577. Sede: Roma, via Nazionale, 19 — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e stoffe per uomo. Proprietaria: Finzi Stella fu Sabato, Roma, viale Glorioso, 13. (Cessione dell'azienda a Dora Bondì in data 19 maggio 1941-XIX).

708. *Ditta Alessandro Guglielmi.* — Registro ditte n. 77.836. Sede: Roma, corso Umberto I, 264 — Forma giuridica: società di fatto. Commercio tappeti orientali. Soci: 1) Guglielmi Guglielmo fu Leone, Milano, galleria del Corso, 1; 2) Guglielmi Cesare fu Leone, Roma, via Arno, 64. (Cessata in data 10 luglio 1941-XIX).

711. *Società Italiana Aigle Noir.* — Registro ditte n. 28.758. Sede: Roma, via Mantellate, 14-15 — Forma giuridica: società collettiva. Industria fabbricazione sapone profumato. Soci:

1) Camosso Emilio fu Giovanni, Roma, via Cola di Rienzo, 290 (di razza ariana); 2) Rossi Carlo fu Raffaele, Roma, via del Tempio, 4. (Trasformata in società anonima in data 21 maggio 1941-XIX con la denominazione: Società Italiana Aquila Nera (S.I.A.N.).

1010. *Sacerdoti Vittorio fu Alessandro.* — Registro ditte n. 9.198. Sede: Roma, via Bormida, 6. — Forma giuridica: individuale. Rappresentante articoli caffè e bar. Proprietario: Sacerdoti Vittorio fu Alessandro, Roma, via Bormida, 6. (Cessata in data 30 giugno 1941-XIX).

1158. *Sonnino Silvia fu Mosè.* — Registro ditte n. 106.077. Sede: Roma, via E. Rolli (mercato) — Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti, merceria e chincaglie. Proprietaria: Sonnino Silvia fu Mosè, Roma, via G Mameli, 47. (Cessata in data 25 giugno 1941-XIX)

1164. *S. Soria.* — Registro ditte n. 3.108. Sede: Roma, via Frattina, 1 — Forma giuridica: individuale. Commercio monète e medaglie (numismatica). Proprietario: Soria Paolo di Roberto, Roma, via Ravenna, 24. (Il proprietario è stato discriminato con decreto del Ministero dell'interno n. 897.987 in data 15 giugno 1939-XVII).

1185. *Spizzichino Amadio di Santoro.* — Registro ditte n. 98.573. Sede: Roma, via Teatro Valle, 53-d — Forma giuridica: individuale. Vendita all'ingrosso di tessuti. Proprietario: Spizzichino Amadio di Santoro, Roma, via Teatro Valle, 53-d. (Il titolare è stato discriminato con decreto del Ministero dell'interno n. 160018166 in data 16 febbraio 1940-XVIII col quale venne esteso anche a lui il beneficio goduto dal figlio Arnaldo).

1186. *Spizzichino Angelo fu Angelo.* - Registro ditte numero 66.897. Sede: Roma, via Quattro Fontane, 32-B — Forma giuridica: individuale Vendita cicli, motocicli, accessori. Proprietario: Spizzichino Angelo fu Angelo, Roma, Via S. Grisogono, 32. (Cessione dell'azienda alla S. A. Romana Cicli Motocicli « A.R.C.E.M. » « Italvelo » in data 20 marzo 1940-XIX).

1389. *Ugo Della Seta* — Registro ditte n. 105.106. Sede: Roma, via di Pietra, 68-69 — Forma giuridica: società collettiva. Commercio materiali elettrici all'ingrosso, apparecchi radio, ecc. Soci: 1) Della Seta Ugo fu Gabriele, Roma, piazza Monte Torrone, 5; 2) Valenti Angela fu Alessandro (di razza ariana), Roma, Lungotevere Testaccio, 9. Gestore: Della Seta Ugo fu Gabriele. (Scioglimento di società per cessione dell'azienda a Valente Angela in data 25 marzo 1941-XIX).

1398. *Impresa Lavori Porto di Catania* (Impresa Almagià Penna e Spotorno) in liquidazione. — Registro ditte n. 5.156. Sede legale: Roma, via in Lucina, 17 — Sede lavori: Catania, via Landolina, 22 — Forma giuridica: società collettiva. Esecuzione dei lavori d'ampliamento del porto di Catania. Soci: 1) Almagià ing. Edoardo fu Roberto (di razza ebraica), Roma, via Paisiello, 24; 2) Almagià ing. Roberto fu Edoardo (di razza ebraica), Roma, via in Lucina, 17; 3) Impresa Penna e Spotorno, società collettiva con sede in Asti composta dal gr. uff. Penna Giovanni fu Secondo e dal comm. Spotorno Lorenzo Stefano fu Giacomo, entrambi di razza ariana. (I soci ingg. Edoardo Almagià e Roberto Almagià sono stati discriminati con decreto del Ministero dell'interno, rispettivamente, numero 2030-1766 del 22 giugno 1940-XVIII e n. 1888-2885 del 19 maggio 1941-XIX).

1437. *Mieli Mosè fu Davide.* — Registro ditte n. 30.750. Sede: Roma, piazza del Paradiso (mercato) — Forma giuridica: individuale. Commercio ferrovecchio. Proprietario: Mieli Mosè fu Davide, Roma, via del Pellegrino, 46. (Cessata in data 21 settembre 1940-XVIII)

(5116)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sei premi in denaro per l'applicazione di gassogeni ai motori per la propulsione di motopescherecci.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1941-XIX, registro 13 Finanze, foglio 189, che indice un concorso a numero sei premi in danaro, per l'applicazione di gassogeni alimentati con combustibili solidi nazionali, ai motori a combustione interna, per la propulsione di motopescherecci e di galleggianti adibiti alla pesca ed ai suoi servizi ausiliari;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto stesso anno registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1941-XIX, registro 16 Finanze, foglio 309, con il quale viene prorogato il termine di scadenza per la partecipazione al concorso stesso, al 30 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice prevista all'art. 3 del decreto di cui alla premessa, è composta come segue:

Prof. ing. Pericle Ferretti, direttore dell'Istituto nazionale dei motori del Consiglio nazionale delle ricerche - presidente;

Colonnello di porto Cassanello Attilio, capo del Servizio pesca marittima del Commissariato generale per la pesca - membro;

Dott. ing. Marcucci Armando, del Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - membro;

Comm. dott. Bianchini Gino, ispettore superiore del Ministero delle corporazioni - membro;

Prof. ing. Nanni Aldo, dell'Istituto nazionale dei motori - membro;

Dott. Carlo Maldura, del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, dipendente dal Commissariato generale per la pesca membro;

Dott. ing. Lanza Renato, consulente tecnico del Commissariato generale per la pesca - membro;

Dott. Emmer Emilio, rappresentante dell'Azienda ligniti italiane membro;

Funzionerà da segretario il dott. di Gregorio Gennaro, del Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Al presidente ed ai membri della Commissione, compresi quelli che sono funzionari dello Stato, sarà corrisposto il gettone di presenza per ogni giorno di seduta, nella misura di L. 25 lorde, ridotto a L. 19,36 a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Inoltre saranno corrisposte:

a) ai componenti funzionari dello Stato, l'indennità di soggiorno corrispondente al grado che rivestono e le corrispondenti indennità di viaggio;

b) ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e che risultano regolarmente iscritti al P.N.F., la diaria di L. 50 lorde, per ogni giorno di seduta in base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1940-XVIII, registro 15, foglio 253, e le indennità di viaggio dovute a funzionari dello Stato che rivestono grado superiore all'11°.

Art. 3.

Al segretario della Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettantegli in relazione al grado che riveste nell'Amministrazione, sarà corrisposto un premio di operosità, che in ogni caso non potrà superare l'ammontare del gettone di presenza ridotto a L. 19,36 di cui al precedente art. 2.

La spesa relativa graverà sui capitoli 76 e 77 del bilancio di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1941-XIX

p. Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(5128)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modifiche al bando di concorso a 13 posti di allievo tecnico nei Monopoli di Stato (grado 10°, gruppo A)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, riguardante il passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 298, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato così distribuiti: dieci posti nella branca di servizio Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati, e tre posti nella branca di servizio Saline, Laboratorio chimico di Stato e Magazzini sali;

Decreta:

Art. 1.

Dei 13 posti di allievo tecnico messi a concorso con il decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX citato nelle premesse, due sono riservati agli aiuti e assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241.

Art. 2.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) domanda redatta in carta da bollo da L. 6, con la precisa indicazione del proprio recapito, entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'educazione nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, porterà a loro conoscenza le modalità di cui al presente decreto.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o istituto superiore attestante la nomina del candidato ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti richiesti dal citato decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, a comprova del possesso da parte del candidato dei titoli e requisiti richiesti dal decreto medesimo per la partecipazione al concorso per 13 posti di allievo tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati aiuti ed assistenti universitari, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al primo capoverso del precedente articolo 1, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati suddetti debbono essere provvisti al 22 ottobre 1941, data del precitato decreto Ministeriale che indice il concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, per i candidati di cui al presente decreto, sarà composta come appresso:

Presidente: un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 5°;

Membri: un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di materia affine e tre funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°;

Segretario: un funzionario amministrativo dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

I componenti tale Commissione saranno nominati con successivo decreto.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esami da sostenersi dai candidati.

Art. 5.

I candidati aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere prove scritte ma solo un esame-colloquio, che verterà sulle materie di cui al programma allegato al citato decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX.

La data della prova verrà stabilita con successivo decreto.

La Commissione esaminatrice attribuirà una votazione espressa in ventesimi in base all'esito dell'esame colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

E' in facoltà dei candidati di sostenere un esame colloquio anche su lingue estere che dovranno essere da loro specificate nella domanda di ammissione al concorso. Detto esame-colloquio, per ciascuna delle lingue indicate, sarà valutato con un massimo di dieci punti. Per coloro che otterranno in esso una votazione di almeno sei decimi, un trentesimo del punto ottenuto sarà aggiunto a quello riportato nell'esame-colloquio sulle materie obbligatorie del programma, ai fini della determinazione del voto complessivo in base al quale verrà effettuata la graduatoria.

La graduatoria, tra i candidati aiuti ed assistenti universitari, i quali abbiano ottenuto una votazione non inferiore ai tredici ventesimi nell'esame-colloquio sulle materie obbligatorie del programma verrà formata secondo l'ordine del voto riportato, eventualmente maggiorato ai sensi del precedente capoverso, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX.

I due primi della graduatoria stessa saranno inseriti, secondo l'ordine dei punti, tra gli altri undici candidati non aiuti od assistenti universitari vincitori del concorso.

Nel caso in cui uno od ambedue i posti riservati agli aiuti od assistenti universitari rimanessero scoperti, essi saranno attribuiti ai concorrenti non aiuti od assistenti universitari in base alla graduatoria che verrà formata secondo le norme contenute nel decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX che indice il concorso.

Art. 6.

Gli aiuti ed assistenti universitari vincitori del concorso, saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

L'assegnazione di essi alla branca di servizio Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati o a quella Saline, Laboratorio chimico di Stato e Magazzini sali, è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, se applicabili, le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(5127)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.